

**DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE****del 2 ottobre 2017**

**concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2017/1924]**

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra <sup>(1)</sup> (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe.
- (2) Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l'importazione nell'Unione di prodotti originari degli Stati dell'Africa orientale e australe («Stati dell'ESA»).
- (3) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, le deroghe a tali norme di origine sono concesse se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti negli Stati dell'ESA.
- (4) Maurizio ha richiesto una deroga alle norme di origine relativamente a 120 tonnellate di tirsite salato del codice NC 0305 69 80 importato nell'Unione dall'aprile 2017 all'aprile 2018, a norma del protocollo n. 1, articolo 42, dell'APE interinale. Maurizio indica nella domanda che non vi è disponibilità di tirsite originario dell'UE o di Maurizio e che il tirsite proveniente da altri Stati ACP non soddisfa i requisiti di qualità e regolarità dell'approvvigionamento. Maurizio deve pertanto procurarsi tirsite non originario per la propria industria di trasformazione.
- (5) La deroga contribuirebbe allo sviluppo di piccole e medie imprese e consentirebbe la diversificazione del settore ittico mauriziano, basato principalmente sui prodotti a base di tonno. Maurizio ha indicato che il valore delle esportazioni previste nell'ambito della deroga ammonta a 468 000 EUR. Il valore delle importazioni dei prodotti della pesca di cui al capo 03 del SA da Maurizio nell'Unione nel 2015 ammontava a 21 571 300 EUR. I modesti quantitativi, che rappresentano solo il 2,15 % in valore, e il periodo limitato richiesto per la deroga non sono tali da causare un grave pregiudizio a un settore economico dell'Unione o di uno o più Stati membri.
- (6) È pertanto opportuno concedere a Maurizio, limitatamente a un periodo di un anno, una deroga per 120 tonnellate di tirsite salato che consenta di rispettare la capacità dell'industria esistente di continuare le sue esportazioni nell'Unione.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per il quale è concessa la deroga prevista dalla presente decisione.
- (8) Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità di Maurizio comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

<sup>(1)</sup> GUL 111 del 24.4.2012, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

DECIDE:

#### *Articolo 1*

In deroga al protocollo n. 1 dell'APE interinale e conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, dello stesso protocollo, il tirsite salato della voce SA 0305 69 (codice NC 0305 69 80) ottenuto da tirsite non originario della voce SA 0303 89 è considerato originario di Maurizio ai sensi delle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La deroga di cui all'articolo 1 si applica al prodotto e al quantitativo stabilito nell'allegato della presente decisione proveniente da Maurizio, dichiarato per l'immissione in libera pratica nell'Unione per un periodo limitato a un anno a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

#### *Articolo 3*

Il quantitativo di cui all'allegato è gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

#### *Articolo 4*

Le autorità doganali di Maurizio effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali di Maurizio trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.

#### *Articolo 5*

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

«Derogation — Decision No 2/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017»;

«Dérogação — Décision n° 2/2017 du comité de coopération douanière AFOA-UE du 2 octobre 2017».

#### *Articolo 6*

1. Maurizio e l'Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.
2. Qualora l'Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE interinale.

*Articolo 7*

La presente decisione entra in vigore il 2 ottobre 2017.

Fatto ad Antananarivo, il 2 ottobre 2017

Sig. M. R. NABEE  
*Rappresentante degli Stati dell'ESA  
a nome degli Stati dell'ESA*

Sig. J. G. SANCHEZ  
*Commissione europea  
a nome dell'Unione europea*

---

*ALLEGATO*

N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Periodo	Peso netto (tonnellate)
09.1611	ex 0305 69 80	25	Tirsite, salato	2.10.2017 — 1.10.2018	120